



COMUNICATO STAMPA n. 96/25

Lussemburgo, 1° agosto 2025

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 e C-493/23 | [Daka] e a. ¹

Indipendenza dei giudici: la duplice designazione dei giudici presso la Corte suprema polacca è compatibile con il diritto dell'Unione

La Sezione civile della Corte suprema polacca nutre dubbi sull'indipendenza e sull'imparzialità dei collegi composti da tre giudici chiamati a pronunciarsi su cinque diversi ricorsi per cassazione.

Tali collegi giudicanti comprendono, oltre a un giudice della Sezione civile, due giudici della Sezione per il lavoro e la previdenza sociale. Questi ultimi sono stati designati per esercitare le funzioni giudicanti, durante un periodo di tre mesi, presso la Sezione civile.

Le designazioni, non motivate e prive del consenso degli interessati, di tali ultimi giudici, nonché le designazioni dei collegi giudicanti chiamati a pronunciarsi sui cinque ricorsi per cassazione sono state decise dalla prima presidente e dalla presidente della Sezione civile della Corte suprema polacca, le quali sarebbero state nominate giudici presso tale organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con il diritto dell'Unione ².

I giudici interessati non beneficerebbero di un ricorso effettivo per contestare la loro designazione. Peraltro, essi non sono stati dispensati dall'esercizio delle attività giurisdizionali presso la loro sezione originaria, il che condurrebbe al raddoppiamento del carico di lavoro. Essi ritengono inoltre che, per quanto riguarda la specializzazione dei giudici, la designazione per esercitare le funzioni giudicanti presso un'altra sezione potrebbe compromettere la qualità delle decisioni pronunciate.

Alla Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, è stato chiesto, in particolare, se i collegi della Sezione civile, composti in simili circostanze, rispettino i requisiti di un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, quali previsti dal diritto dell'Unione ³.

La Corte risponde in senso affermativo.

È legittimo che il presidente di un organo giurisdizionale possa, a determinate condizioni e temporaneamente, imporre ai giudici una duplice assegnazione, al contempo presso la loro sezione originaria e presso un'altra sezione di tale organo giurisdizionale. Una simile misura, puramente organizzativa, può rivelarsi necessaria al fine di garantire una buona amministrazione della giustizia e il rispetto di termini ragionevoli.

La designazione di un giudice al fine di esercitare le funzioni giudicanti presso una sezione diversa dalla sua sezione originaria è compatibile con il diritto dell'Unione qualora essa si fondi su motivi legittimi, sia adottata sulla base delle norme nazionali che disciplinano l'organo giurisdizionale di cui trattasi, sia rigorosamente delimitata nel tempo, non rimetta in discussione l'assegnazione del giudice di cui trattasi alla sua sezione originaria e qualora non vi sia né revoca nell'assegnazione a tale giudice delle cause di cui era investito né retrocessione di grado. Inoltre, **la designazione non deve colpire determinati giudici** a causa delle posizioni che essi avrebbero adottato in passato.

L'aumento temporaneo del carico di lavoro o la necessità di affrontare materie estranee alla specializzazione dei giudici designati non è rilevante in tale contesto.

Il fatto che tale misura sia adottata da persone la cui nomina in seno all'organo giurisdizionale di cui trattasi sarebbe irregolare non è di per sé sufficiente a rimettere in discussione la compatibilità dei collegi giudicanti così costituiti con il diritto dell'Unione. Infatti, **le decisioni sulla designazione non possono essere assimilate a decisioni giudiziarie che pongano fine ad un procedimento.**

Infine, né la mancanza del consenso dei giudici designati né l'assenza di mezzi di ricorso pregiudicano di per sé i principi di indipendenza e imparzialità.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎(+352) 4303 3355

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti dei procedimenti.

² Secondo i giudici designati, le irregolarità che vizio le nomine della presidente della Sezione civile e della prima presidente della Corte suprema polacca corrispondono a circostanze già valutate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), [C-487/19](#) (Si veda inoltre il comunicato stampa [n. 173/21](#))

³ Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.